

ANCE | L'AQUILA



STATUTO
DI ANCE
L'AQUILA

ANCE | L'AQUILA

STATUTO

**APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
DEL 27 LUGLIO 2022**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN
SEDUTA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 23 SETTEMBRE 2022**

SOCI FONDATORI

Barattelli Alessandro
Bientinesi Emo
D'Amico Francesco
La Chioma Umberto
Ponzi Emilio
Tomassi Gennaro
Vittorini Alfredo
Vittorini Antonio
Vittorini Carlo
Vittorini Vincenzo

PRESIDENTI ONORARI

Irti Claudio 1984 - 1987
Barattelli Germano 1987 - 1990
Rainaldi Federico 1990 - 1994
Barattelli Lucio 1994 - 1998
Schiavo Evenio 1998 - 2002
Frezza Armido 2005 - 2008
Ricci Enrico 2009 - 2013
Zappa Edoardo 2014 - 2015
Palombizio Sergio 2016 - 2021
Cicolani Enzo 2021 -

PRESIDENTI

Ponzi Remo 1945 - 1964
Irti Claudio 1964 - 1984
Barattelli Germano 1984 - 1987
Barattelli Lucio 1987 - 1994
Schiavo Evenio 1994 - 1998
Frezza Armido 1998 - 2002
Ricci Enrico 2002 - 2007
Cicchetti Filiberto 2007 - 2010
Frattale Giovanni 2010 - 2016
Barattelli Ettore 2016 - 2018
Cicchetti Adolfo 2018 - 2021
Frattale Giovanni 2021 -

ANCE L'AQUILA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 23/09/2022

INDICE

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	3
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Scopi	3
Art. 3 Rapporti con l'Ance	4
Art. 4 Sede	5
TITOLO SECONDO - SISTEMA ASSOCIATIVO	5
Art. 5 Sistema Associativo	5
Art. 6 Ammissione dell'impresa associata	5
Art. 7 Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	6
Art. 8 Diritti delle imprese associate	6
Art. 9 Obblighi delle imprese associate	6
Art. 10 Perdita della qualifica di impresa associata	7
Art. 11 Imprese Assistite	7
Art. 12 Soci Aggregati	7
Art. 13 Contributi	8
Art. 14 Anagrafe	8
TITOLO TERZO – GOVERNANCE	8
Art. 15 Governance	8
Art. 16 Eleggibilità alle cariche sociali	8
Art. 17 Durata e requisiti delle cariche sociali	9
Art. 18 Assemblea dei soci – Costituzione e voti	10
Art. 19 Convocazioni - Deliberazioni – Verbali	10
Art. 20 Attribuzioni dell'Assemblea	11
Art. 21 Consiglio Generale – Composizione	12
Art. 22 Consiglio Generale Attribuzioni	12
Art. 23 Consiglio di Presidenza - Composizione	13
Art. 24 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni	13
Art. 25 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi	14
Art. 26 Presidente - Elezione, durata e attribuzioni	14
Art. 27 Candidatura alla Presidenza	15
Art. 28 Vice Presidenti	15
Art. 29 Commissioni Referenti	16
Art. 30 Il Tesoriere	16
Art. 31 Il Collegio dei Garanti Contabili	16
Art. 32 I Proviviri	17
Art. 33 Gruppo Giovani	18
TITOLO QUARTO - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE	
DEL FONDO COMUNE	18
Art. 34 Direzione	18
Art. 35 Fondo Comune	19
Art. 36 Amministrazione e Gestione	19
Art. 37 Esercizio finanziario - Bilancio	19
TITOLO QUINTO - CODICE ETICO	20
Art. 38 Disposizioni Generali	20
Art. 39 Durata - Scioglimento	20
Art. 40 Richiamo allo Statuto dell'Ance	20
Art. 41 Regolamento attuativo	20

Art. 42 Tutela dell'Associazione e degli Associati	21
Art. 43 Tutela della concorrenza	21
Art. 44 Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico	21
Art. 45 Organo di garanzia	21
Art. 46 Ambito di applicazione del Codice Etico	22
Art. 47 Rapporti con i soggetti esterni	22
Art. 48 Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo	22
Art. 49 Conflitto di interessi e obbligo di informazione	23
Art. 50 Obblighi delle Componenti del sistema associativo	23
Art. 51 Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi	23
Art. 52 Obblighi dei Rappresentanti Esterni	24
Art. 53 Presupposti per l'ammissione di nuovi Componenti al Sistema Associativo	25
Art. 54 Doveri di dignità e decoro – Giuramento	25
Art. 55 Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e obbligo di comunicazione	25
Art. 56 Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni	25
Art. 57 Misure cautelari	26
Art. 58 Misure di prevenzione	26
Art. 59 Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)	26
Art. 60 Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE	26
Art. 61 Termini di decadenza	27
Art. 62 Ambito di applicazione della presente parte	27
Art. 63 Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo	27
Art. 64 Comunicazione ai Proviviri	27
Art. 65 Censura	28
Art. 66 Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna	28
Art. 67 Misure di prevenzione	28
Art. 68 Espulsione dell'Impresa dalla Componente del Sistema Associativo	28
Art. 69 Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione	29
Art. 69-bis Riabilitazione	29
 TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 70 Disposizioni Generali	29
Art. 71 Durata – Scioglimento	29
Art. 72 Richiamo allo Statuto dell'Ance	30
Art. 73 Regolamento attuativo	30
All.1 CAPO A) Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia	31
CAPO B) Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso	31
CAPO C) Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo malavitoso o aventi scopo di eversione dell'ordine democratico	31
All.2 Regolamento del procedimento disciplinare	32
Regolamento allegato allo Statuto	34
Art. 1	34
Art. 2 Funzionamento sezioni ed uffici	34
Art.3 Obblighi degli associati	34
Art.4 Contributi	35
Art. 5 Verifica della regolarità contributiva e della nominabilità negli Enti Paritetici e nelle commissioni interne ed esterne	36
Art. 5 bis Diritto di voto nell'Assemblea	36
Art.6 Cariche onorifiche	37
Art.7 Gruppo corrispondenti	37

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 Costituzione

E' costituita, quale "Collegio Autonomo", l'Associazione denominata "Associazione delle imprese edili e complementari della provincia di L'Aquila di seguito "Ance L'Aquila".

L'associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Ance stessa.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici e gli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado.
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3 **Rapporti con l'Ance**

Ance L'Aquila è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'Ance che forma parte integrante del presente Statuto.

L'adesione di Ance L'Aquila (Provincia) all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate dall'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale

Art. 4

Sede

L'Associazione ha sede in L'Aquila e può istituire uffici decentrati (in Sulmona, Avezzano e in altri comuni della provincia per motivi contingenti o di opportunità organizzative anche con validità temporanea o anche sotto forma di "corrispondenti") previa deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5

Sistema Associativo

L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato;

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

É facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all'art.2.

Art. 6

Ammissione dell'impresa associata

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza (e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile).

Con specifico regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.

Art. 7

Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. I soci possono recedere dall'Associazione secondo i tempi e i modi definiti da specifico regolamento che potrà prevedere anche le modalità per il recupero di eventuali crediti contributivi.

Art. 8

Diritti delle imprese associate

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.

I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi secondo le previsioni del presente Statuto e del regolamento.

Art. 9

Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione, l'Ance Abruzzo e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2. Tali comunicazioni, come pure tutti i dati degli associati in possesso dell'Associazione e/o dei funzionari della stessa, sono coperti dal segreto d'ufficio e potranno essere divulgati a terzi per i soli scopi associativi;
- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società e le aziende operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di L'Aquila, in cui detengono una partecipazione di maggioranza o che dagli stessi siano comunque controllate o tra loro collegate ai sensi di legge, in difetto, il contributo per le sole imprese iscritte sarà computato in base alla massa salari delle imprese che siano accertate come partecipate in maggioranza, collegate o controllate dall'impresa iscritta o dai suoi legali rappresentanti. Al fine di incentivare il rispetto delle norme suddette, le imprese facenti capo a soggetti già aderenti all'ANCE, a loro semplice richiesta, avranno diritto ad una riduzione della contribuzione proporzionale del 20% ed all'esenzione dal pagamento della quota fissa, restando inalterata l'aliquota contributiva per l'azienda di maggior dimensione.
- e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.
- g) Agli effetti del presente statuto e per ogni comunicazione indirizzata agli associati sarà considerato domicilio eletto degli stessi l'indirizzo P.E.C. che gli associati stessi si obbligano di comunicare all'associazione, in sede di iscrizione e in caso di successiva modifica, e mantenere attivo e presidiato. In

difetto, e solo ed insindacabile scelta dell'Associazione, saranno utilizzati l'indirizzo P.E.C. risultante dalla visura camerale, l'indirizzo della sede principale, di una sede secondaria, il numero di fax o l'indirizzo email ordinario dell'Associato.

Art. 10 **Perdita della qualifica di impresa associata**

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;
- d) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.
- g) per grave morosità nel pagamento dei contributi associativi, così come indicato nel regolamento deliberato dal Consiglio Generale;

La perdita della qualità di impresa associata deve essere deliberata dal Consiglio Generale. Essa non comporta alcun diritto dell'associato, per qualsiasi ragione dimesso, sul patrimonio dell'Associazione né lo libera dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non versati e, nel caso di dimissioni, di quelli maturati al giorno in cui pervenga all'Associazione la comunicazione scritta delle dimissioni.

Art. 11 **Imprese Assistite**

Fanno parte dell'Associazione in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila, che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite hanno diritto a godere dell'assistenza e dei servizi dell'Associazione, nelle forme e con i limiti stabiliti dal Consiglio Generale.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Alle imprese assistite non competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 12 **Soci Aggregati**

Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati di Ance L'Aquila non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 13
Contributi

La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.

Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'Art. 12 comma II.

Le quote ed i contributi versati all'Associazione non sono in nessun modo trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 14
Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di Ance (ed eventuali altre categorie).

L'Associazione è obbligata a comunicare all'Ance le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO - GOVERNANCE

Art. 15
Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale
 - il Consiglio di Presidenza
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili
 - i Probiviri
- e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 16
Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance L'Aquila sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, un suo delegato formalmente designato con attestazione in carta semplice firmata dal legale rappresentante dell'impresa e scelto tra i procuratori generali "ad negotia", tra i membri del Consiglio di Amministrazione, tra i Direttori Generali o anche tra i Direttori Tecnici, risultanti dal certificato del Registro Imprese.

Qualora lo specifico incarico non figuri espressamente tra quelli indicati nel conferimento dei poteri al soggetto indicato, questi dovrà essere specificatamente autorizzato con atto notarile autentico.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura. In tale senso l'impresa comunicherà all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Probiviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti.

Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 17

Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso).

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 32.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità decadono con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa; restano tuttavia in carica con mandato per la ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 18
Assemblea dei soci – Costituzione e voti

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ciascuna impresa potrà delegare la partecipazione ed il voto in assemblea anche a propri dipendenti, direttori tecnici, soci della società cui fa capo l'impresa o anche un familiare o affine entro il secondo grado del legale rappresentante o del socio di maggioranza, munito di delega informale sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità di quest'ultimo, per la delega dovrà essere utilizzato il modello allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

Ai fini della votazione in Assemblea potrà essere presente anche un delegato aziendale con delega semplice (ad esempio un socio, un dipendente, il direttore tecnico o anche un familiare entro il secondo grado di parentela o un affine). La delega va consegnata all'Ance L'Aquila al massimo il giorno stesso dell'assemblea. Per la delega dovrà essere utilizzato il modello allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti come da regolamento attuativo.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci ordinari, iscritti all'Associazione da almeno 15 anni, nominata dal Consiglio generale.

Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

In ogni caso, la regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari. In tal caso il calcolo dei voti attribuiti all'impresa che ha regolarizzato viene effettuato dal Direttore.

Art. 19
Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili, intendendosi da computare tutti i voti esercitabili dagli associati aventi diritti al voto indipendentemente dalla loro presenza.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti che sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, intendendosi da computare i soli voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e presenti in assemblea.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche assemblee simultanee in più sedi e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 20 **Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere i 18 componenti di sua pertinenza del Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 39;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

Art. 21
Consiglio Generale – Composizione

Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano i componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President, i Proviviri e i componenti del Collegio dei Garanti contabili. Sono ammessi anche ulteriori invitati permanenti senza diritto di voto.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti delle rispettive liste e, in mancanza, per cooptazione tra gli associati della medesima territoriale, su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

La ANCE L'Aquila trae la sua forza e rappresentatività dall'aver riunito diverse rappresentative territoriali che sono sempre state tra loro autonome, benché appartenenti alla medesima realtà provinciale. Le territoriali di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, dunque, hanno da sempre collaborato alla crescita dell'Associazione pur vedendosi garantito il rispetto della propria individualità e le proprie autonomie, per tale motivo, ferma restando la unitarietà dell'Associazione, i diciotto componenti del Consiglio Generale nominati dall'Assemblea dovranno rispecchiare il principio di parità di numero con riferimento alle tre distinte entità territoriali (L'Aquila, Sulmona ed Avezzano) e pertanto, in sede di elezione degli stessi, gli iscritti di ciascuna territoriale potranno esprimere soltanto sei candidati che dovranno essere scelti tra i candidati di riferimento della medesima territoriale. Allo scopo saranno predisposte schede elettorali diverse per ciascuna territoriale recanti soltanto i nominativi eleggibili dai soci aventi sede nella medesima area territoriale e distribuite soltanto a questi in modo che i soci con sede in un'area territoriale non possano votare i candidati di un'altra territoriale; il Consiglio potrà, secondo le esigenze pratiche riscontrate nel tempo, con propria delibera, disciplinare le procedure elettorali per garantire il rispetto del presente principio generale.

Art. 22
Consiglio Generale Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- c) nominare i membri delle commissioni referenti;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; oppure disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- f) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 26, settimo comma lett.i);
- j) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
- k) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- l) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;
- m) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;

- n) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 24 lettera g);
- o) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- p) deliberare sulle proposte di cui all'art.24 lett.p).

Art. 23

Consiglio di Presidenza – Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente,
- b) i 4 Vice Presidenti, di cui 1 Vicario,
- c) il Tesoriere,
- d) i Presidenti degli Enti Bilaterali,
- e) i Presidente del Gruppo Giovani,
- f) il Presidente della Edilconfidi,
- g) l'eventuale rappresentante all'interno di Ance Abruzzo,

In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità di nomina, più anziano di età.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 24

Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- i) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;

- l) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
 - m) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art.12; nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
 - n) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
 - o) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
 - p) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.
- Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 25

Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l'autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva

Art. 26

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

Può essere eletto Presidente dell'ANCE L'Aquila qualsiasi associato in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo che proponga la propria candidatura nei termini del successivo art. 27.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a 2 mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- l) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
- m) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni.
- n) assumere e licenziare personale dell'Associazione ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento.

Art. 27

Candidatura alla Presidenza

Non prima di quattro mesi e non oltre tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, ciascun Associato che ritenga di voler presentare la propria candidatura alla Presidenza dovrà farne apposita comunicazione alla segreteria dell'Associazione, dichiarando di essere espressione qualificata di impresa associata ed in possesso di tutti i requisiti, personali, organizzativi e professionali previsti dalla legge, dallo statuto e dal Codice Etico di cui al Titolo V del presente statuto. La domanda dovrà contenere oltre i dati del candidato e dell'impresa rappresentata, l'espressa dichiarazione di voler proporre la propria candidatura alla Presidenza dell'ANCE L'Aquila e di rendersi disponibile a fornire ogni utile informazione al fine di verificare il possesso dei requisiti suddetti ed auto dichiarati con la domanda depositata.

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente suddiviso in sottocommissioni ove i candidati siano più di due, procede alla verifica dei requisiti dei candidati in modo da farne relazione al Consiglio Generale almeno due mesi prima della data prevista per il rinnovo delle cariche. A seguito di tale relazione le candidature saranno ufficializzate e comunicate agli associati via e-mail, dichiarandosi aperta la campagna elettorale.

A partire dall'apertura della campagna elettorale ciascun candidato potrà chiedere la diffusione del proprio programma agli associati.

Art. 28

Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di 4 sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.20, primo comma lett. b) e dell'art. 26, settimo comma lett. l), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Art. 29 **Commissioni Referenti**

Nell'ambito di Ance L'Aquila possono essere costituite Commissioni Referenti per le materie di interesse dell'Associazione.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente (oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente).

Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra n°3 e n°7 nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.

È compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Art. 30 **Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

E' componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt.33, 35 e 36 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

Art. 31 **Il Collegio dei Garanti Contabili**

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

Art. 32
I Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

I candidati sono scelti tra i nove elementi selezionati dalle territoriali a seguito di consultazione della base associativa della rispettiva area territoriale, in numero di tre per ciascuna territoriale. I selezionati vengono sottoposti a verifica dei requisiti da parte del Collegio dei Probiviri uscente, il quale dovrà verificare la presenza e la persistenza dei requisiti di cui appresso. In caso di mancata approvazione della candidatura il candidato escluso dovrà essere sostituito con altro candidato designato dalla medesima territoriale.

L'elezione avverrà a scrutinio segreto e saranno nominati Probiviri i primi sei eletti, i restanti tre svolgeranno la funzione di membri supplenti che subentreranno in caso di impedimento definitivo a carico di uno degli effettivi secondo i medesimi criteri usati per i componenti del Collegio Sindacali in ambito societario.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato in euro 3.000 (tremila/00) e potrà essere adeguato delibera Probiviri motivata del Consiglio di Presidenza su proposta dei Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di L'Aquila tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico.

Il personale di segreteria dell'associazione, in funzione di Segreteria dei Probiviri, provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento di anze Nazionale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.17 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art 33 Gruppo Giovani

All'interno di ANCE L'Aquila è costituito il gruppo giovani imprenditori edili. Tale struttura, destinata a favorire la crescita dei giovani imprenditori, futuri soci e giovani soci ANCE, è regolamentato da apposito statuto separato.

TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 34 Direzione

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Al Direttore compete la sottoscrizione degli atti di cui all'art.36 con firma abbinata del Presidente o del Tesoriere.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

Art. 35
Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui al presente statuto e regolamento allegato;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Ance L'Aquila e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 36
Amministrazione e Gestione

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Tesoriere conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea provvede il Tesoriere con il Direttore.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Direttore o in alternativa dal Tesoriere con firma abbinata del Direttore.

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa.

Art. 37
Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO CODICE ETICO

Parte prima
Principi generali

Articolo 38 Fondamentali requisiti di moralità

Le Imprese associate, gli Imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni, (di qui in avanti le Componenti del Sistema Associativo) si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice, affinché l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente.

Articolo 39 Finalità

- I. Le finalità che si intendono perseguire con il presente Codice Etico devono essere ricondotte al dichiarato intento di contribuire al processo di sviluppo dell'economia provinciale nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato.
- II. In particolare, il Sistema Associativo intende rafforzare e consolidare l'impegno profuso nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni.

Articolo 40 Correttezza

- I. La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e alla tutela della correttezza dell'operato del Sistema Associativo al fine di preservare e accrescere la reputazione e il decoro della classe imprenditoriale nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria delle Imprese di costruzione.
- II. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Articolo 41 Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Il Codice sancisce l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico delle Componenti del Sistema Associativo all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Articolo 42
Tutela dell'Associazione e degli Associati

Nello svolgimento delle proprie attività le Componenti del Sistema Associativo non devono porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dello stesso e dei singoli Soci, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Articolo 43
Tutela della concorrenza

Le Componenti del Sistema Associativo tutelano la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'Impresa.

Articolo 44
Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico

- I. L'ANCE L'Aquila provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.
- II. In particolare, l'ANCE L'Aquila:
 - diffonde il Codice Etico presso le altre Componenti del Sistema Associativo, impegnandosi a promuoverne l'adesione delle proprie organizzazioni territoriali;
 - incentiva le Imprese aderenti al proprio Sistema Associativo a improntare i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice Etico;
 - provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.
- III. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel Sito dell'ANCE.

Articolo 45
Organo di garanzia

- I. Organo di garanzia del Codice Etico sono i Probiviri, ai quali, secondo lo Statuto delle singole Componenti del Sistema Associativo, viene attribuita la competenza nelle seguenti materie:
 - interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
 - determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione al Codice Etico in conformità ai principi di cui alla parte III e IV del Codice medesimo e delle norme procedurali di cui all'Allegato 2

(Procedimento disciplinare). In particolare, nell'irrogazione della sanzione, i Probiviri osservano i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.

- II. Per Probiviri si intendono quelli dell'Organizzazione presso la quale il soggetto in considerazione è associato o ricopre cariche.

Parte seconda

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico

Articolo 46

Ambito di applicazione del Codice Etico

L'ANCE L'Aquila si impegna ad attuare con trasparenza e a rispettare i modelli di comportamento previsti dal presente Codice Etico, conforme a quello adottato dall'ANCE Nazionale, ispirati a principi di autonomia, integrità nonché a sviluppare le azioni coerenti con essi.

Per tramite dell'Ance L'Aquila assumono gli impegni di cui al precedente comma le altre Componenti del Sistema Associativo, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici associativi, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema Associativo, presso la pubblica opinione, presso il Legislatore e la Pubblica Amministrazione. Conseguentemente tutte le Componenti del Sistema Associativo, prendono visione e accettano il presente codice etico, impegnandosi a collaborare al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente disciplina.

Articolo 47

Rapporti con i soggetti esterni

Tutte le Componenti del Sistema Associativo mediante il Codice Etico, mirano ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, associazioni e istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa economica.

Le Componenti del Sistema Associativo devono, altresì, mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, Partiti Politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 48

Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo

Ogni Componente del Sistema Associativo esprimendo le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l'Organizzazione di appartenenza fornisce nelle diverse materie.

Il contributo fornito dalla singola Componente del Sistema Associativo alle scelte associative deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria.

Articolo 49

Conflitto di interessi e obbligo di informazione

Le Componenti del Sistema Associativo devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno nel Sistema escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.

Le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad informare tempestivamente l'Organizzazione di appartenenza di ogni situazione atta a modificare il proprio rapporto con il Sistema Associativo, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 50

Obblighi delle Componenti del sistema associativo

Le componenti del sistema si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato.

Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad applicare compiutamente le leggi, i contratti di lavoro, assicurando agli stessi condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità delle pari opportunità e prive di ogni forma di discriminazione e favorendone la crescita professionale.

Le Componenti del Sistema considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Articolo 51

Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi

Costituisce condizione necessaria ai fini dell'elezione, la verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti come definiti e individuati nel presente Codice Etico. L'accettazione della carica comporta ipso jure l'adesione personale dell'eletto al Codice Etico nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo dei Probiviri di cui all'articolo 45. Le cariche sociali sono gratuite ed assunte per spirito di servizio verso gli Associati. Gli eletti o nominati ai vertici associativi (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, ad assumere gli incarichi verso gli Associati, il Sistema Associativo ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:

- ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di tutte le Componenti del Sistema Associativo e delle Istituzioni;

- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Organizzazione di appartenenza;
- fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del proprio mandato;
- fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia;
- trattare gli Associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza;
- seguire le direttive della Componente del Sistema Associativo di cui sono espressione e contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità del Sistema Associativo verso il mondo esterno.

Articolo 52

Obblighi dei Rappresentanti Esterni

I Rappresentanti Esterni sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'ente designante e degli imprenditori Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalle Organizzazioni aderenti di cui sono espressione.

I Rappresentanti Esterni si impegnano ad un'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con le Organizzazioni aderenti di cui sono espressione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è designati.

I Rappresentanti Esterni sono altresì tenuti a rimettere il loro mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza in carica possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e delle Organizzazioni aderenti di cui sono espressione e ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o, comunque, su richiesta della Organizzazione aderente di cui sono espressione.

Articolo 53

Presupposti per l'ammissione di nuovi Componenti al Sistema Associativo

Costituisce presupposto necessario dell'ammissione di nuovi Componenti del Sistema Associativo l'adesione espressa al presente Codice Etico.

Le Imprese, all'atto della richiesta di ammissione nel sistema Associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, sono tenute a sottoscrivere un modulo che consenta ai Probiviri di verificare e controllare il mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici.

Parte terza

Disciplina per i Vertici Associativi e per i Rappresentanti Esterni

Articolo 54
Doveri di dignità e decoro – Giuramento

I vertici delle Organizzazioni aderenti (di seguito Vertici Associativi), i Probiviri, il Tesoriere e i Garanti contabili (di seguito gli Organi di Garanzia) nonché i Rappresentanti Esterni, debbono adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro prestando giuramento.

Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all'Assemblea, dai Vertici Associativi, dagli Organi di Garanzia e dai Rappresentanti Esterni dinanzi al Presidente con la formula seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento".

Articolo 55
Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e Obbligo di comunicazione

Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.

Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p. ex art.32 quater c.p., nonché per gravi reati dolosi di natura ambientale e di lavoro, i Vertici Associativi, gli Organi di Garanzia e i Rappresentanti Esterni sono tenuti a comunicare ai Probiviri: le misure cautelari, le misure di prevenzione, le condanne penali, anche se non definitive ivi compresi i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e le misure cautelari disposte nei propri confronti. La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 56.

Articolo 56
Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni

Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni

Le sanzioni sono:

- a) la censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito;
- c) la decadenza dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 57
Misure cautelari

Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, i Probiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procederanno ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, potranno applicare la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 58
Misure di prevenzione

L'applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che i Probiviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni.

Articolo 59
Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)

Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., qualora i Probiviri acquisiscano, in qualunque modo, notizia del rinvio a giudizio dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procedono ad una valutazione dei fatti, al fine di verificarne la compatibilità con la temporanea permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito. Qualora i Probiviri ritengano sussistere l'incompatibilità della permanenza alla carica del soggetto rinviato a giudizio, dispongono la sospensione della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Qualora sia rinviato a giudizio il Proboviro per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., i Probiviri provvedono alla valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta dal Proboviro ed eventualmente alla sospensione dalla carica, con l'astensione di quest'ultimo.

Articolo 60
Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE

I Probiviri possono disporre la decadenza delle cariche elettive e di rappresentanza esterna, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri devono comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna penale anche se non definitiva per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.

I Probiviri devono disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli

previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..

Articolo 61 Termini di decadenza

Termini di decadenza In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art 32 quater c.p., i Probiviri sono tenuti a dichiarare la decadenza della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito ovvero a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 60, comma II.

Parte quarta
Regime sanzionatorio delle imprese associate

Articolo 62 Ambito di applicazione della presente parte

Gli articoli che seguono definiscono i principi cui dovranno attenersi tutte le imprese associate.

Articolo 63 Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo

Le sanzioni previste sono:

- a) censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) sostituzione del rappresentante legale dell'Impresa, dell'Amministratore e del Direttore tecnico;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) espulsione dall'associazione.

Articolo 64 Comunicazione ai Probiviri

Le Imprese facenti parte del Sistema Associativo sono tenute a comunicare ai Probiviri i provvedimenti menzionati agli artt. 57,58,59,60, emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'Impresa di seguito "Soggetti ai Vertici dell'Impresa".

Al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi legali rappresentanti, può essere sanzionato con la sospensione dall'elettorato attivo e passivo il mancato riscontro dell'Impresa alle richieste dei Probiviri di provvedere a rendere apposta

dichiarazione in merito all'esistenza di provvedimenti di cui al comma I connessi a fatti riportati dalla stampa o da altro mezzo di comunicazione.

Articolo 65 **Censura**

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice Etico.

Articolo 66 **Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna**

L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione dei "Soggetti ai Vertici dell'Impresa" nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna penale anche se non definitiva.

L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa destinatario di sentenza di condanna penale definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..

Qualora l'Impresa non provveda ai sensi dei commi I e II del presente articolo, i Probiviri potranno richiedere la sostituzione dei Vertici dell'Impresa, censurandone l'operato. Qualora l'Impresa non provveda alla sostituzione neanche a seguito della richiesta di cui sopra, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 67 **Misure di prevenzione**

Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione antimafia l'Impresa dovrà immediatamente sostituire i soggetti interessati dalla misura di prevenzione. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi del comma precedente, i Probiviri potranno richiedere all'Impresa la sostituzione dei Vertici dell'Impresa destinatari della misura di prevenzione antimafia, censurandone l'operato. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sostituzione, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 68 **Espulsione dell'Impresa dalla Componente del Sistema Associativo**

L'Organo della Componente del Sistema Associativo competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, previo parere dei Probiviri, può, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo disporre l'espulsione dell'Impresa.

L'Organo della Componente del Sistema Associativo, competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, su indicazione dei Probiviri, deve disporre la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai

vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1 e, laddove l'impresa, sollecitata dai Probiviri, non abbia provveduto alla sostituzione dei vertici.

Articolo 69

Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione

Costituiscono comportamenti dovuti per gli associati la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione alle Organizzazioni aderenti di riferimento di aver subito:

- 1) un'estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di Imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;
- 2) un tentativo di concussione II. L'omessa denuncia risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria comporta la sanzione della sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino alla sostituzione dei soggetti ai vertici dell'impresa responsabili dell'omessa denuncia o comunicazione.

La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra potrà comportare l'espulsione dall'Impresa.

Le Organizzazioni aderenti possono costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 69bis

Riabilitazione

In caso di condanna ai sensi dei precedenti articoli, ogni interdizione o impedimento a ricoprire cariche nell'ambito dell'Associazione sarà considerato decaduto decorsi mesi 6 (sei) dall'avvenuta espiazione della pena o provvedimento equivalente che risulti da idonea attestazione emessa dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art.70

Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE L'Aquila.

Art. 71

Durata – Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle imprese associate.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art.72

Richiamo allo Statuto dell'Ance

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance.

Art. 73

Regolamento attuativo

Al presente statuto è affiancato un regolamento di attuazione allegato.

ALLEGATO 1

CAPO A)

Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942

- 1) Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di Organizzazioni di tipo malavitoso o aventi scopo di eversione dell'ordine democratico

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa

ALLEGATO 2

Regolamento del procedimento disciplinare

Articolo 1 - Contestazione dell'addebito

I. I Probiviri, venuti a conoscenza di una qualsiasi circostanza che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione prevista dagli artt.19 e 26 del Codice Etico, inviano all'Impresa e/o alla persona su cui grava l'addebito (di seguito "soggetto sottoposto al procedimento disciplinare") formale comunicazione, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie deduzioni.

II. Nella comunicazione di cui sopra dovranno essere indicati:

- la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare chiedere di essere sentito dinanzi ai Probiviri;
- l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolta, indicando ai Probiviri, ove occorra, eventuali prove da assumere.

Articolo 2 - Incompatibilità

I. Qualora uno o più Probiviri dichiarino la propria incompatibilità o risultino incompatibili, anche all'esito di ricasazione (si ricusa davanti agli altri Probiviri costituenti il collegio) da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, i Probiviri medesimi procedono alla sua sostituzione per il procedimento specifico con un supplente, con l'astensione del membro interessato.

Articolo 3 - Contraddittorio

I. Nella fase istruttoria, i Probiviri assumono le opportune informazioni e i documenti che reputano necessari ai fini di una corretta valutazione nonché le deduzioni prodotte dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare. I Probiviri valutano in merito all'ammissibilità e pertinenza delle attività istruttorie richieste dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

II. Al termine dell'istruttoria, i Probiviri, fissano la data della seduta per l'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare dandone formale comunicazione a quest'ultimo, con preavviso di almeno 10 giorni.

III. Nella seduta fissata ai sensi del precedente 2° comma, i Probiviri:

- espongono il fatto addebitato e le risultanze dell'istruttoria condotta sulla base delle risultanze documentali acquisite;
- procedono all'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e, nel caso di Impresa avente la veste di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima.

IV. Fino a dieci giorni dopo l'audizione di cui al 3° comma il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare può presentare memorie difensive ed accedere agli atti del procedimento che lo riguardano.

V. Qualora il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in contumacia.

VI. Nei casi di cui all'art 31, entro 20 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, i Probiviri trasmettono all'Organo della Componente del Sistema Associativo, competente a deliberare in merito all'ammissione del socio:

- 1) il fascicolo relativo al procedimento
- 2) la relazione contenente il parere motivato, di applicazione della sanzione o di non luogo a procedere

contestualmente i Probiviri ne danno comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

Articolo 4 - Termini di decadenza

Fermo il termine di cui all'art 24 del Codice Etico, in ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 e di ipotesi di reato diverse che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione

ex art. 32 quater c.p., i Probiviri, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della notizia, sono tenuti a irrogare le sanzioni nei confronti dell'Impresa associata ovvero a dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emanazione di tali provvedimenti.

Articolo 5 - Provvedimento sanzionatorio motivato

I. Qualora, i Probiviri a seguito dell'istruttoria, ritengano di dover irrogare una qualsiasi sanzione, procedono alla redazione di provvedimento motivato.

A seguito dell'accertamento del fatto addebitato la sanzione deve essere irrogata con rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

II. Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento motivato.

Articolo 6 - Provvedimento di archiviazione motivato

I Probiviri sono tenuti a motivare l'eventuale atto di archiviazione emesso al termine della fase istruttoria.

Articolo 7 - Reclamo

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dai Probiviri delle Organizzazioni Aderenti è ammesso il reclamo dinanzi ai Probiviri nazionali. Il reclamo non sospende il provvedimento.

Nel procedimento di reclamo si applicano integralmente le disposizioni del presente Regolamento.

REGOLAMENTO ALLEGATO ALLO STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 23/09/2022

ART. 1

Il presente regolamento regola l'attività dell'ANCE L'Aquila ed il funzionamento di alcuni suoi organi integrando lo statuto sociale, che comunque resta la regola fondamentale, insieme alla legge, degli scopi e delle funzioni dell'ANCE L'Aquila. Il regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea Ordinaria degli associati dell'ANCE L'Aquila con la maggioranza richiesta dallo Statuto per l'Assemblea Ordinaria.

ART. 2

Funzionamento sezioni ed uffici

Le norme per il funzionamento delle sezioni o uffici di cui all'art. 4 dello statuto saranno stabilite dal Consiglio Generale dell'ANCE L'Aquila.

ART. 3

Obblighi degli associati

Gli associati oltre che assolvere agli obblighi previsti nello statuto devono:

- sottoscrivere un impegno formale a far iscrivere all'ANCE L'Aquila anche le altre imprese edili che siano controllate dalla impresa stessa direttamente o attraverso i loro rappresentanti legali o soci di maggioranza e loro familiari cointeressati;
- servendosi, nella esecuzione dei lavori, di imprese subappaltatrici in possesso dei requisiti dettati dal presente statuto suggerire alle stesse l'adesione all'ANCE L'Aquila e conseguentemente l'impegno al versamento dei relativi contributi associativi.
- comunicare all'ANCE L'Aquila le variazioni dell'assetto societario ivi comprese le variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e delle caratteristiche dell'attività esercitata, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione medesima.
- osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal regolamento;
- conformarsi alle deliberazioni adottate, anche sotto forma di regolamento, dai competenti organi sociali, nonché a tutte le disposizioni ed alle istruzioni impartite dall'ANCE L'Aquila nei limiti della sua competenza statutaria e regolamentare;
- rispettare le norme dei contratti collettivi, dei patti e dei concordati di lavoro sottoscritti dall'ANCE L'Aquila e, in genere, ogni regolamentazione debitamente approvata dai competenti organi sociali;
- iscrivere all'ANCE L'Aquila le altre imprese collegate come da disposizioni statutarie;
- promuovere e favorire l'adesione associativa delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art.4 dello Statuto;
- trasmettere all'ANCE L'Aquila ogni anno copia della denuncia IVA riferita all'anno precedente con evidenza delle risultanze relative ai settori di interesse dell'ANCE L'Aquila, entro giorni 15 dalla scadenza dei termini di legge per la presentazione della denuncia stessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Generale, onde consentire il calcolo dell'importo dei contributi di cui all'art. 13 dello statuto e dell'eventuale contributo perequativo di cui all'art.4 del presente regolamento.

L'associato potrà comunque, sulla base del proprio volume di affari I.V.A., calcolare autonomamente l'importo dei contributi di cui all'art. 13 dello statuto e del contributo perequativo di cui all'art.4 del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Generale, e rimettere copia del calcolo al Direttore dell'ANCE L'Aquila.

Qualora la detta denuncia IVA riporti valori rilevanti riferibili a settori estranei a quelli di interesse dell'associazione, potrà essere allegata alla stessa, copia delle fatture da escludere dal calcolo o equivalente

attestazione, firmata dal professionista delegato alla tenuta della contabilità aziendale che, sotto la propria personale responsabilità attesti i valori da escludere dal computo e le relative motivazioni.

ART. 4 Contributi

Ai sensi dell'art.13 dello Statuto, tutti gli associati hanno l'obbligo di corrispondere all'ANCE L'Aquila:

a) una quota di ammissione all'atto di presentazione della domanda, stabilita di anno in anno dall'assemblea su proposta del Consiglio Generale ai sensi dell'art.22 del presente Statuto;

b) un contributo associativo annuo in misura fissa ed uno da calcolare in misura percentuale, per i lavori svolti nella Provincia dell'Aquila, sulle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile di L'Aquila e/o su altro diverso imponibile stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale;

Per i lavori svolti fuori dalla provincia da parte degli Associati di cui all'art. 4 dello Statuto : un contributo percentuale che sarà definito dal consiglio Generale secondo i criteri stabiliti dall'Associazione Nazionale acquisendo così il diritto alla normale assistenza dalla associazione competente per territorio aderente all' A.N.C.E. – Gli importi contributivi così versati sono ripartiti fra l'Associazione competente per territorio, l'ANCE L'Aquila e l' A.N.C.E. in conformità allo statuto di quest'ultima;

c) un contributo perequativo calcolato sul volume di affari IVA secondo le modalità di seguito indicate: il contributo perequativo è determinato dalla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione di una aliquota percentuale sul volume di affari IVA risultante dalla dichiarazione della quale risulta scaduto il termine di presentazione e l'importo del contributo associativo di cui al punto b) relativi al medesimo anno solare;

Se la differenza è negativa, nulla è dovuto da parte dell'impresa, il cui obbligo contributivo è assolto mediante il versamento del contributo calcolato ai sensi del punto b) precedente. Dall'importo risultante da tale calcolo saranno detratte le eventuali somme inerenti contributi associativi già versati dalle imprese subappaltatrici, se dichiarate dall'impresa;

Per le sole imprese svolgenti attività affini, fra quelle classificate nel CCNL tempo per tempo vigente per i lavoratori dell'edilizia, che però abbiano alle loro dipendenze lavoratori inquadrati con contratti di lavoro diversi da quello edile, i contributi previsti dallo statuto e dal regolamento saranno calcolati sulla base di un imponibile assimilabile a quello preso in considerazione per le imprese che applicano il CCNL del settore edile, tale imponibile dovrà comunque essere espressione diretta della massa salari erogata dall'impresa; la misura percentuale dei contributi sarà stabilita, in misura equivalente a quella applicata alle altre imprese, dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale ed il versamento dovrà essere comunque effettuato mensilmente e direttamente all'ANCE L'Aquila.

Le misure della quota di ammissione, del contributo annuo percentuale, del contributo fisso e dell'aliquota percentuale da applicare sul volume di affari IVA sono preventivamente stabilite dall'Assemblea in seduta ordinaria per ciascun anno solare su proposta del Consiglio Generale.

Analogamente, se deliberato e richiesto, gli associati sono tenuti al versamento del contributo in favore dell'ANCE Abruzzo secondo le modalità stabilite dai competenti organi dell'ANCE L'Aquila.

I contributi associativi devono essere versati dagli associati alle normali scadenze connesse al sistema di esazione adottato, con espresso riconoscimento all'ANCE L'Aquila della facoltà di provocare il procedimento di ingiunzione innanzi al foro competente di L'Aquila in caso di morosità e di inadempienza. Gli associati sono tenuti a versare all' A.N.C.E., in dipendenza dell'adesione dell'ANCE L'Aquila alla stessa, un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti organi dell' A.N.C.E.

ART. 5

Verifica della regolarità contributiva e della nominabilità negli Enti Paritetici e nelle commissioni interne ed esterne

Il Direttore ogni anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, procede alla verifica della posizione contributiva di tutti gli associati e ne riferirà al Presidente perché ne faccia comunicazione al Consiglio di Presidenza. Coloro i quali da tale verifica risulteranno non al corrente con i pagamenti dovranno, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta inviata dall'ANCE L'Aquila, regolarizzare la propria posizione contributiva, applicandosi in difetto l'art.16 dello statuto, e comunque la sospensione di tutti i servizi associativi.

Il Direttore dovrà procedere in ogni tempo alla detta verifica, riferita sempre al 31/12 dell'anno precedente, allorché la regolarità contributiva sia richiesta per fruire delle iniziative promosse o patrociniate dall'ANCE L'Aquila e per la partecipazione attiva e passiva alle elezioni per le cariche sociali e per le nomine e designazioni negli enti paritetici e nelle commissioni interne ed esterne comportando, la detta inadempienza, l'esclusione dalle iniziative stesse e la perdita dell'eleggibilità e della nominabilità alle cariche, nomine e designazioni suddette.

La morosità ove, come sopra riscontrata, duri per oltre tre anni, sarà considerata grave, dandosi luogo all'applicazione dell'art.10 dello statuto.

Requisito essenziale per le nomine come sopra elencate, sarà l'effettiva sussistenza in attività dell'impresa il cui rappresentante intenda proporsi per la nomina.

L'eventuale stato di inattività delle imprese non sarà ostativo alle dette nominabilità ma dovrà essere meramente occasionale e non protratto per più di 12 mesi alla data della proposta di nomina o che sia diversamente accertato, fatto salvo particolari situazioni che saranno valutate dal Consiglio Generale.

Per la verifica della sussistenza in attività delle Imprese si farà riferimento alla effettuazione dei versamenti alla Cassa Edile per quelle ad essa iscritte e, per quelle non iscritte alla Cassa Edile, dei versamenti all'Inps, per i lavoratori dipendenti.

La perdita in ogni tempo dei requisiti di cui sopra comporterà l'immediata decadenza dalla nomina, fatto salvo quanto indicato al 5° comma del presente articolo, ed il controllo della sussistenza dei requisiti stessi sarà effettuato dal Direttore con i medesimi tempi e modi della verifica di regolarità contributiva.

I Vice Presidenti, prima delle nomine di cui sopra si faranno carico di reperire, e produrre al Consiglio Generale, gli elementi attestanti i requisiti di nominabilità ai sensi dei commi precedenti.

ART. 5 bis

Diritto di voto nell'Assemblea

Il diritto di voto nell'assemblea è disciplinato in base alla seguente procedura:

1. Come prima operazione, viene calcolata la somma dei contributi, di cui al successivo comma 2, versati da ogni singola impresa associata all'ANCE L'Aquila nei tre anni precedenti a quello in cui si svolge l'Assemblea.
2. Per l'attribuzione del numero dei voti nell'Assemblea vengono considerati i seguenti contributi:
 - il contributo associativo annuo in misura fissa di cui all'art. 4 lettera b) del presente Regolamento;
 - il contributo in misura percentuale per i lavori svolti nella Provincia dell'Aquila, sulle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile di L'Aquila;
 - la quota parte, di competenza dell'ANCE L'Aquila, del contributo percentuale per i lavori svolti fuori dalla provincia dell'Aquila, di cui all'art. 4 lettera b) del presente Regolamento, che l'impresa è tenuta a comunicare all'ANCE L'Aquila;
 - il contributo perequativo di cui all'art. 4 lettera c) del presente Regolamento;
 - per le sole imprese svolgenti attività affini, fra quelle classificate nel CCNL tempo per tempo vigente per i lavoratori dell'edilizia, che però abbiano alle loro dipendenze lavoratori inquadrati con contratti di lavoro diversi da quello edile, il contributo di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.
3. La somma di cui al comma 1 viene successivamente divisa per tre, così da ottenere la media annuale dei contributi versati da ogni singola impresa associata nel triennio di cui al comma 1.

4. Tutte le imprese associate che hanno versato, in base alla media di cui al comma 3 del presente articolo, fino a 1.500,00 euro, hanno diritto ad un voto.
5. Tutte le imprese associate che hanno versato, in base alla media di cui al comma 3 del presente articolo, da 1.500,01 a 3.000,00 euro, hanno diritto a due voti.
6. Tutte le imprese associate che hanno versato, in base alla media di cui al comma 3 del presente articolo, da 3.000,01 a 5.000,00 euro, hanno diritto a tre voti.
7. Tutte le imprese associate che hanno versato, in base alla media di cui al comma 3 del presente articolo, da 5.000,01 a 10.000,00 euro, hanno diritto a quattro voti.
8. Tutte le imprese associate che hanno versato, in base alla media di cui al comma 3 del presente articolo, oltre 10.000,00 euro, hanno diritto a cinque voti.
9. Per le imprese iscritte all'ANCE L'Aquila nel corso dei due anni precedenti a quello in cui si svolge l'Assemblea degli associati, la somma dei contributi di cui al presente articolo viene divisa per il numero di anni di iscrizione.
10. Le imprese iscritte all'ANCE L'Aquila nell'anno solare in cui si svolge l'Assemblea degli associati non hanno diritto al voto.

ART. 6

Cariche onorifiche

Possono far parte dell'ANCE L'Aquila in qualità di soci onorari e a titolo esclusivamente personale, senza diritto a voto e senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi, i costruttori che, nell'esercizio della loro attività, abbiano dimostrato di aver contribuito a dare lustro alla categoria ed abbiano cessato l'attività.

Essi non potranno far parte del Consiglio Generale; potranno bensì essere invitati dalla presidenza ad intervenire alle sedute del Consiglio stesso, con funzioni consultive.

Sulla ammissione dei soci onorari, delibera il Consiglio Generale su segnalazione motivata.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'ANCE L'Aquila scegliendolo fra le persone che si siano rese benemerite per un determinato apporto all'attività ed all'organizzazione dell'ANCE L'Aquila nell'interesse generale della categoria. La carica ha soltanto carattere onorifico, ha la durata di tre anni e non è rinnovabile; il Presidente onorario partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Generale.

ART. 7

Gruppo corrispondenti

Nell'ANCE L'Aquila può essere costituito un "Gruppo corrispondenti".

Possono essere iscritti a tale gruppo gli Enti Pubblici e privati che svolgano attività edilizia ed affine in modo accessorio o contingente, o come stazioni appaltanti che contribuiscano con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle industrie stesse.

Possono inoltre essere iscritti al "Gruppo corrispondenti" le persone che hanno fatto parte dell'ANCE L'Aquila in qualità di titolari di imprese individuali o di legali rappresentanti di enti collettivi, che hanno perduto la qualità di associato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto.

Può essere consentita l'iscrizione al "Gruppo corrispondenti" anche ad organismi professionali o a liberi professionisti, interessati all'attività edilizia.

L'ammissione al "Gruppo Corrispondenti" è deliberata di volta in volta dal Consiglio Generale, il quale stabilisce la eventuale quota di iscrizione e la misura dei contributi annui che debbono essere versati dagli iscritti.

L'iscrizione al "Gruppo corrispondenti" comporta l'obbligo di applicare e rispettare per la parte di competenza, i contratti collettivi, i patti e i concordati di lavoro stipulati dall'ANCE L'Aquila, dall' A.N.C.E. e dalla Confindustria.

Gli iscritti al "Gruppo corrispondenti" non possono far parte degli Organi dell'ANCE L'Aquila né comunque ricoprire cariche sociali.

